

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1990

Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 3,
della legge 31 ottobre 1988, n. 480

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 31 ottobre 1988, n. 480, recante «Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea» ha introdotto la possibilità di riscattare, ai fini previdenziali, limitatamente ad un massimo di ventiquattro mesi, il periodo di corso necessario per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli professionali e delle cognizioni tecniche ai fini dell'espletamento dell'attività specifica nell'ambito delle singole categorie del personale di volo.

La formulazione della norma ha tuttavia posto un problema interpretativo in relazione alla concreta definizione dei periodi – indicati dall'articolo 12, comma 3, della

legge – comportanti attività di volo connesse con la partecipazione a corsi per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli professionali e delle cognizioni tecniche.

Ciò in quanto non risulta chiaramente definito se in tali periodi vadano comprese le attività usualmente indicate come pre-volo o se debbano considerarsi solo le attività di volo effettivo con esclusione delle fasi di addestramento propedeutico.

In considerazione della peculiarità di tale tipo di attività addestrativa, appare opportuno ritenere utile ai fini previdenziali l'intero periodo di corso, purchè comportante fasi di attività di volo, indipendentemente dalla collocazione temporale dell'esecuzione di tale attività.

Questo per evitare situazioni discriminatorie, in relazione alle differenti modalità addestrative, connesse con le differenti impostazioni dei corsi da parte dei vari operatori aeronautici, che comportano, in taluni casi, fattispecie che vedono una stretta connessione fra lo studio della teoria e l'attività volativa pratica (in taluni casi, alle lezioni teoriche impartite nella mattinata segue, nel pomeriggio dello stesso giorno, l'addestramento in volo), mentre in altri casi si preferisce far seguire le fasi di volo a distinte fasi propedeutiche di addestramento a terra.

Va poi precisato il concetto di «volo», in quanto esso può essere sia effettivo, cioè a bordo di aeromobili, sia svolto mediante allenatori di volo, come definiti dal regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

Ora, ai fini della citata legge 480, a nulla

deve rilevare la differenza di metodo con il quale l'attività di volo viene svolta, poichè ai fini addestrativi quella effettiva e quella simulata si pongono sullo stesso piano; è a dire, anzi, che taluni operatori privilegiano la seconda, non già per mere ragioni economiche, bensì per il fatto che i moderni allenatori di volo, potendo prospettare con assoluta verosimiglianza condizioni particolari non praticabili in sicurezza su aeromobili in volo effettivo, risultano maggiormente utili ed efficaci in fase addestrativa degli aeromobili stessi.

Di tale fatto prende atto anche il citato regolamento in materia di licenza, attestati e abilitazioni aeronautiche, il quale, all'articolo 10, comma 4, prevede come utile, nel computo dell'attività di volo necessaria per il conseguimento di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, quella svolta su allenatori di volo.

Per le considerazioni suesposte, viene presentato questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, per periodi comportanti attività di volo connessi con la partecipazione a corsi per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli e delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle categorie del personale di volo, debbono intendersi i periodi di tempo di effettiva partecipazione a corsi di addestramento, durante o al termine dei quali sia stata svolta, anche in fasi e tempi diversi, attività di volo, compresa quella effettuata con allenatori di volo.